



## MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO DELLA FUNZIONE ISPETTIVA

### IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

**VISTO** l'art. 14 del d.l. n. 145/2013 (conv. da L. n. 9/2014), che ha introdotto disposizioni volte a "rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

**CONSIDERATO** che il predetto art. 14 prevede che il trenta per cento sia dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 3 del d.l. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) e ss.mm.ii., che delle somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 4 lett. c), e comma 5 lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui all'art. 14, comma 1 lett. c), del medesimo d.l. n. 145/2013 siano versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1 lett. a), del d.l. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) e ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014;

**VISTO** l'art. 1, comma 445 lett. a), della L. n. 145/2018 che ha elevato da 10 a 13 milioni di euro l'importo già indicato dal citato art. 14 del d.l. n. 145/2013;

**CONSIDERATO** che le predette somme, nel limite massimo di 13 milioni di euro sono destinate a misure da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 marzo 2018, attuativo del predetto art. 14, comma 1 lett. d) n. 2, del d.l. n. 145/2013;

**CONSIDERATO** che ai sensi del predetto D.M. 6 marzo 2018 le citate somme, sino a concorrenza del limite massimo di 13 milioni di euro, sono riassegnate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto ministeriale, riservate al personale di ruolo dell'Agenzia nonché iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare e che "possono essere destinate al personale che concorre all'efficace svolgimento dell'attività di vigilanza e alla realizzazione degli obiettivi ad essa connessi";

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 6 marzo 2018, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede a ripartire tra gli Uffici le somme secondo criteri oggettivi individuati con proprie determinazioni e che destina una quota parte delle stesse, fino al 10 per cento del totale riassegnato al proprio bilancio, per il finanziamento di beni strumentali funzionali allo svolgimento dell'attività

di vigilanza, del buon andamento degli Uffici o per il finanziamento di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare;

**RITENUTO** di fissare la quota prevista al punto precedente nella misura del 5 per cento del totale riassegnato al proprio bilancio, per il finanziamento di beni strumentali funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza, del buon andamento degli Uffici o per il finanziamento di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare;

**VISTO** l'art. 3 del predetto D.M. 6 marzo 2018, secondo il quale "al fine di favorire una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle proprie competenze e della propria autonomia organizzativa e nei limiti delle risorse riassegnate disponibili, stabilisce la disciplina di dettaglio per il riconoscimento delle misure di incentivazione del personale che svolge tali attività in condizioni e orari disagiati o con l'utilizzo del mezzo proprio, anche in applicazione dell'art. 19, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016";

**VISTO** il decreto direttoriale n. 40 del 13 luglio 2022;

**SENTITE** le Organizzazioni sindacali nell'incontro tenutosi in data 20/12/2023

## **DECRETA**

### **Art. 1**

(Ambito applicativo e finanziamento incentivi anno 2023)

1. Le misure del presente decreto sono destinate al personale di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro che svolge effettivamente attività di vigilanza, anche con funzioni di coordinamento.
2. Ai fini della corresponsione degli importi di cui al presente decreto per il primo semestre 2023 sono utilizzate le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato nel VI bimestre 2022 e nel I quadrimestre 2023 e, per il secondo semestre 2023, sono impiegate quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato nel II quadrimestre 2023 e nel V bimestre dello stesso anno.
3. Dalle somme di cui al comma 2 è preventivamente detratta una quota pari al 5% delle somme di volta in volta riassegnate al bilancio dell'Ispettorato, destinata al finanziamento di beni strumentali funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2 del D.M. 6 marzo 2018, tra cui il noleggio di dispositivi telefonici mobili. Le somme non impegnate finanziano il decreto incentivi 2024.

### **Art. 2**

(Criteri e misure incentivanti anno 2023 – Pagamento delle quote)

1. I criteri e le misure incentivanti rimangono quelli già fissati dal decreto direttoriale n. 40 del 13 luglio 2022, al quale si rimanda, altresì, per gli aspetti relativi al pagamento delle quote.

IL DIRETTORE DELL'ISPettorATO  
Paolo PENNESI